

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

All' **Amministrazione Regionale**
Dipartimento personale e organizzazione

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

Agli **Enti Locali** della Valle d'Aosta

Aoste / Aosta

Agli **Enti pubblici** del Comparto Unico
Regionale

LORO SEDI

e, p.c.

All' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Casa di riposo J.B. Festaz”

Alla Fondazione Maria Ida Viglino per la
cultura musicale;

All' Istituto Musicale Pareggiato della Valle
d'Aosta;

All' Università della Valle d'Aosta

Alle **Organizzazioni Sindacali**

FP/CGIL

CISL/FP

UIL/FPL

SAVT/FP

CONAPO

LORO SEDI

CIRCOLARE N.3

OGGETTO: ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8, 10, 12, 13, 14, 18 E 19 DELL'ACCORDO QUADRO PROT. N. 950 DEL 22 DICEMBRE 2016 AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Con la presente circolare si informa che in data **16 gennaio 2025** è stato sottoscritto l'Accordo di cui all'oggetto che è pubblicato sul sito istituzionale del CRRS all'indirizzo <http://crrs.regione.vda.it>.

Di seguito si illustrano i contenuti del contratto.

Articolo 1

Con l'**articolo 1** si è proceduto alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 8 (Principi generali in materia di costituzione delle RSI e numero dei componenti) del Nuovo Accordo Quadro prot. 950 del 22.12.2016 al fine di:

- eliminare l'indicazione che ai fini della determinazione del numero dei componenti delle RSI si deve tener conto anche dei dipendenti assenti ma con diritto alla conservazione della retribuzione, totale o parziale nonché, ma solo nell'ente di provenienza, anche dei dipendenti in comando. Con la nuova disciplina, ai fini della determinazione del numero dei componenti delle RSI, si dovrà tenere conto di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello delle elezioni;
- introdurre la disciplina in base alla quale il dipendente di un ente che presta la sua attività lavorativa presso altro ente del comparto unico regionale, verrà conteggiato presso l'ente nel quale opera, mentre oggi si prevede che il dipendente in comando viene conteggiato nell'ente di provenienza;
- introdurre la disposizione in base alla quale "Il personale contrattualizzato nel settore scolastico e ricollocato nelle funzioni amministrative a causa di permanente inidoneità all'insegnamento, verrà conteggiato, ai fini della presente disciplina e anche delle successive prerogative sindacali, nell'area del personale del comparto unico regionale."

Articolo 2

Con l'**articolo 2** si è proceduto alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 10 (Elezioni o nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) del Nuovo Accordo Quadro prot. 950 del 22.12.2016 al fine di:

- stabilire che, possono essere designati n. 1 RSI nell'ambito di ogni istituzione scolastica e, come elemento di novità, in tale ambito si procederà o ad elezioni congiunte o in caso di nomina si procederà congiuntamente tra le RSI della scuola e le RSI della/e amministrazioni del comparto unico regionale interessate in ragione del contesto lavorativo comune;
- aggiungere all'ambito del Comune di Aosta il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano, il Sub-ATO Mont Emilius Piana di Aosta e l'Agenzia dei Segretari degli enti locali della Valle d'Aosta;
- aggiungere l'ambito Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comitato regionale per la gestione venatoria, Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e Ente Parco Naturale Mont Avic;
- aggiungere l'ambito Ufficio regionale del turismo e Institut Valdôtain de L'Artisanat de Tradition;
- aggiungere l'ambito Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Azienda regionale per l'Edilizia residenziale;

Inoltre si è proceduto ad integrare l'articolo 10 con il comma 2bis con il quale si è stabilito che: "Al fine di garantire le dovute prerogative sindacali e la dovuta vigilanza rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro anche a quegli Enti che, pur non appartenendo al comparto unico regionale in vigore delle disposizioni legislative contenute nelle rispettive leggi costitutive, applicano i contratti collettivi regionali di lavoro del comparto unico regionale, si è ritenuto di stabilire che ai fini di cui al comma 1 possono essere eletti o designati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel limite massimo di:

- 2 per l'Azienda Pubblici Servizi alla Persona "Jean Boniface Festaz"
- 2 nell'ambito della Fondazioni Maria Ida Viglino per la cultura musicale, Agenzia regionale del lavoro, Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta e Università della Valle d'Aosta."

Articolo 3

Con l'**articolo 3** si è proceduto a sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 12 (Elettorato attivo e passivo) del Nuovo Accordo Quadro prot. 950 del 22.12.2016 al fine di riconoscere:

- il diritto all'elettorato attivo anche ai dipendenti assunti a tempo determinato, in forza alla data delle elezioni, negli enti del comparto unico regionale;
- il diritto all'elettorato passivo anche ai dipendenti assunti a tempo determinato, con contratto di durata minima di 12 mesi, negli enti del comparto unico regionale e, nelle istituzioni scolastiche, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

Articolo 4

Con l'**articolo 4** si è proceduto a sostituire il comma 7 dell'articolo 13 (Presentazione delle liste) del Nuovo Accordo Quadro prot. 950 del 22.12.2016 al fine di semplificare la procedura prevista per la presentazione delle liste, infatti si è stabilito che: *“Le sottoscrizioni dei presentatori delle liste devono essere autenticate dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente”*, al momento la norma contrattuale stabilisce che: *“Le sottoscrizioni dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della struttura competente in materia di personale ovvero, nel caso in cui detta figura non sia presente dal dirigente di livello più alto e, in caso di pari livello da quello con maggiore anzianità di servizio.”*

Inoltre si è proceduto ad integrare l'articolo 13 con il comma 9 con il quale si è stabilito che: *“Alle organizzazioni sindacali che risultano rappresentative in applicazione dell'Accordo quadro prot. 950 del 22.12.2016 e/o della l.r. 22/2010, ai fini della presentazione delle liste, non si applicano le previsioni di cui al comma 2.”*

Articolo 5

Con l'**articolo 5** si è proceduto ad integrare l'articolo 14 (Commissione elettorale) del Nuovo Accordo Quadro prot. 950 del 22.12.2016 con l'introduzione del comma 3 il quale stabilisce che:

- i componenti delle commissioni elettorali espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di lavoro;
- il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti alla prestazione del servizio.

Articolo 6

Con l'**articolo 6** si è proceduto alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 18 (Preferenze) del Nuovo Accordo Quadro prot. 950 del 22.12.2016 al fine di stabilire che nel calcolo del limite massimo di preferenze esprimibili dall'elettorato pari al 50% del numero dei componenti delle RSI, si arrotonda per difetto nel caso di decimale inferiore a 5.

Articolo 7

Con l'**articolo 7** si è proceduto ad integrare l'articolo 19 (Modalità delle votazioni) del Nuovo Accordo Quadro prot. 950 del 22.12.2016 con i commi 5 e 6.

Con il comma 5 si è stabilito che: "Il tempo necessario per esprimere il voto nonché quello per raggiungere il seggio elettorale e per rientrare sul luogo di lavoro è considerato tempo lavoro a tutti gli effetti."

Con il comma 6 si è prevista la possibilità per le Amministrazioni di utilizzare, al fine dello svolgimento delle elezioni, di apposite piattaforme di voto elettronico certificato, stabilendo che qualora si opti per tale metodologia di voto il numero di giorni stabilito per le elezioni può essere ridotto, garantendo comunque il numero minimo di due giorni.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del CRRS all'indirizzo <http://crrs.regione.vda.it> sotto il menu "circolari".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
Ornella BADERY
(documento firmato digitalmente)